



COMUNE DI VILLA D'ADDA
Provincia di Bergamo

AGGIORNAMENTO DEGLI ALBI DEI GIUDICI POPOLARI
iscrizione negli elenchi comunali

IL SINDACO

VISTO l'art. 21 della legge 10 aprile 1951 n. 287, su riordinamento dei giudizi di Assise, come modificato dalle leggi 24.11.1951 n. 1324, 5 maggio 1952 n. 405 e 27 dicembre 1956 n. 1441;

RENDE NOTO

1. Tutti i cittadini, uomini e donne, residenti nel Comune che, non essendo iscritti negli albi definitivi dei Giudici Popolari siano in possesso dei requisiti stabiliti dagli art. 9 e 10 della legge 10.04.1951, n.287, per l'esercizio delle funzioni rispettivamente di **GIUDICE POPOLARE DI CORTE DI ASSISE o DI CORTE DI ASSISE DI APPELLO** e che non si trovino nelle condizioni di cui all'art. 12, sono **INVITATI AD ISCRIVERSI, NON PIU' TARDI DEL MESE DI LUGLIO P.V. NEGLI ELENCHI COMUNALI.**

2. I Giudici Popolari devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) cittadinanza italiana;
- b) buona condotta morale;
- c) età non inferiore ai 30 anni e non superiore ai 65 anni;
- d) licenza di scuola media di primo grado per i Giudici di Corte di Assise;
- e) licenza di scuola media di secondo grado per i giudici di Corte d'Assise di Appello.

3. Non possono assumere l'ufficio di Giudice Popolare:

- a) i magistrati e in generale tutti i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all'ordine giudiziario;
- b) gli appartenenti alle forze armate dello Stato ed a qualsiasi organo di polizia, anche se non dipendente dallo Stato, in attività di servizio;
- c) i ministri di qualsiasi culto ed i religiosi di ogni ordine e congregazione.

- Per presentare la domanda e per eventuali chiarimenti rivolgersi all'ufficio elettorale comunale.

IL SINDACO
Biffi Gianfranco

Villa d'Adda, 24.04.2025